



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO NELL'EMILIA

SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|------------|--------|-----------------------|
| <input type="checkbox"/> | MONTANARI | MARCO | Presidente e Relatore |
| <input type="checkbox"/> | MANFREDINI | ROMANO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | ROMITELLI | BRUNO | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 363/2016
spedito il 01/08/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09577201600000000 IRES-ALTRO 2011
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09577201600000000 IRAP 2011
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

proposto dai ricorrenti:

difeso da:

difeso da:

- sul ricorso n. 365/2016
spedito il 05/08/2016

- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09577201600000000 IRES-ALTRO 2010
- avverso AVVISO DI INTIMAZIONE n° 09577201600000000 IRAP 2010
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - REGGIO NELL'EMILIA

proposto dai ricorrenti:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 363/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/07/2017 ore 09:30

N°

913/17

PRONUNCIATA IL:

18/7/2017

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

21/08/2017

Il Segretario

Alice Luzzi



(segue)

difeso da:

difeso da:

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 363/2016 (riunificato)

UDIENZA DEL

18/07/2017 ore 09:30

C.T.P.RE.R.G.R. N°363/2016 Pres. Rel. Montanari

1993, n. 546, ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa, con la conseguenza che è immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di irregolarità, ex art. 36 bis, terzo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 del 1973, relativa all'indebita deduzione di somme versate a titolo di mantenimento del coniuge.", non possono essere impugnati in quanto non portano a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria ma si limitano a "ricordare" al Contribuente che l'Agente della Riscossione inizierà l'attività di riscossione coattiva di atti quantificanti una pretesa tributaria già noti al Contribuente; sulla base del suddetto principio di diritto, da cui non vi è motivo per discostarsi in questa sede i ricorsi vanno respinti; le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Commissione, riunita, per connessione, i ricorsi di cui agli R.G.R. N°363-365/2016, in capo al R.G.R.N°363/2016, li respinge; le spese di giudizio complessivamente liquidate in € 2000(duemila), seguono la soccombenza

Reggio Emilia il 18 luglio 2017,

Il Presidente est.

